

COMUNE DI CENTURIFE
(Provincia di ENNA)

**REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI
PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, relative ai tributi comunali, in attuazione dell'articolo 6 del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni della legge 136/2018.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 119 del 2018 successivamente convertito.
3. In caso di contrasti tra quanto regolamentato ed il Decreto Legge 119/2018 quest'ultimo ha prevalenza assoluta.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le controversie relative ai tributi comunali (quali ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP) il cui ricorso sia stato notificato al Comune di Centuripe entro il 24 ottobre 2018 e la relativa controversia tributaria sia pendente avanti il competente giudice tributario, in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione o anche a seguito di rinvio.

Articolo 3

Modalità di definizione

1. Le controversie tributarie oggetto del presente regolamento possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Secondo quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 6 per la quantificazione dell'importo dovuto si può formulare la seguente schematizzazione:
 - 100% della sola imposta in caso di ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018;
 - 90% della sola imposta in caso di ricorso notificato e depositato entro il 24 ottobre 2018;
 - 40% della sola imposta in caso di accoglimento del ricorso in primo grado;
 - 100% della sola imposta in caso di totale soccombenza in primo grado;
 - 15% della sola imposta in caso di totale vittoria in grado di appello;
 - 100% della sola imposta in caso di totale soccombenza in appello;
 - in caso di accoglimenti parziali, si dovrà tenere conto in proporzione delle suddette percentuali;
 - 5% della sola imposta in caso di ricorso pendente in Cassazione se il contribuente ha totalmente vinto in primo ed in secondo grado.
2. Sono definibili le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4

Termine e modalità di presentazione delle domande

- I. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. Le somme dovute da chi aderisce alla definizione delle liti fiscali può avvenire in un'unica soluzione entro il 31/05/2019 ovvero, se la somma supera i mille euro, con il versamento delle venti rate trimestrali (numero massimo) in cui è possibile frazionare quanto dovuto con il pagamento dei correlativi interessi; le rate su cui sono dovuti gli interessi scadono rispettivamente il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di litisconsorsi cumulativi e di riunioni processuali utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
3. La domanda può essere inviata alternativamente tramite raccomandata A/R o tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal Comune sul proprio sito o consegnata a mano al Protocollo del Comune.

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione si perfeziona con la presentazione dell'istanza e con il pagamento dell'importo dovuto entro il 31 maggio 2019 o con il versamento della prima rata delle venti trimestrali.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Per la definizione della lite non è previsto l'invio di alcuna comunicazione contenente l'importo da pagare, ma solo la notifica dell'eventuale diniego. L'importo da corrispondere è quindi in autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore a 1000 euro, oppure della prima rata, se superiore al predetto importo. In altri termini, la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.
3. Giudizi suscettibili di essere definiti ad istanza del contribuente non sono sospesi di diritto.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. Il contribuente deve effettuare un separato versamento per ciascun singolo atto impugnato. Nel caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi, i relativi versamenti e le relative istanze devono essere sempre distinte.
2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 1.000,00 (mille euro).
3. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018 successivamente convertito.
4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
5. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 7

Effetti della definizione agevolata

1. Gli effetti della definizione agevolata e perfezionata come previsto dal presente Regolamento, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore Decreto Legge 119/2018 successivamente convertito.

Articolo 8

Diniego della definizione agevolata

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 9

Disposizioni conclusive

1. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ed inoltre si specifica il comma 9 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che "*gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore*" del decreto. La definizione integra in particolare una ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs. n. 546 del 1992.
2. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.